

## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze  
- Collegio dei Revisori dei Conti -  
(art. 239 T.U.E.L.)

\*\*\*

**Oggetto: certificato dell'organo di controllo sulla relazione tecnica e sulla relazione illustrativa nonché sull'accordo integrativo relativo alle risorse decentrate 2017 (art. 40/3 sexies d.lgs. 27.10.2009 n.150)**

In data 26.10.2017 è pervenuto a questo organo di controllo in via definitiva lo schema di contratto collettivo decentrato integrativo previsto dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 inclusivo della disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2017 corredato della relazione tecnico-finanziaria, redatta in conformità alla circolare RGS 19.7.2012 n. 25, al fine del rilascio della relativa certificazione.

Tale circolare che approva gli schemi della relazione illustrativa e della relazione tecnica, dispone che essi *"hanno natura obbligatoria, nelle varie Sezioni in cui sono suddivisi"* e formula istruzioni per la compilazione.

L'art. 40 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 modificato dall'art. 54 del 27.10.2009 n. 150 stabilisce che le Amministrazioni *"attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale..."* e deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi.

Questo Ente ha adeguato il contratto collettivo integrativo vigente, come previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009, come da intesa del 30.12.2011.

Rispetto alla contrattazione triennale residuano alla contrattazione annuale i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e art. 5 comma 1 C.C.N.L. 1.4.1999 ed in particolare le indennità di rischio, disagio, maneggio valori e specifiche responsabilità.

Occorre precisare che la contrattazione dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, rimessa alla contrattazione annuale, non equivale alla contrattazione dei valori che, invece, resta di competenza esclusiva datoriale, giacché, diversamente, integrerebbe una sorta di ingerenza della controparte sindacale nella gestione.

La predetta circolare ricorda che: *"la certificazione dell'organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti"* e stando all'interpretazione della Sezione della Corte dei Conti della Lombardia (n. 224/2015) compete all'organo di revisione la duplice attività di verifica della compatibilità economica (vincoli di bilancio, patto di stabilità) del contratto integrativo e la corretta determinazione del fondo, mentre per la destinazione di questo, per quanto obbligatoria, il parere non è vincolante per l'efficacia del contratto. Di talché, l'Amministrazione potrebbe, quindi, discostarsi motivatamente dal parere dell'organo, fermo restando comunque il rischio di incorrere in responsabilità amministrativo-contabili nel caso di erogazione di emolumenti non previsti dal contratto nazionale.



Fatta questa premessa, nel merito della documentazione pervenuta per la certificazione, il Revisore rileva:

Fondo trattamento accessorio dei dirigenti comunali

Si compone di una proposta di determina con la quale viene determinato il fondo nell'importo pari ad € 67.130,22 identico a quello dell'anno 2015 calcolato a suo tempo (2015) in conformità alla circolare emanata dal MEF 8.5.2015 n. 20, di cui € 20.130 per la retribuzione di posizione ed € 20.130 per la retribuzione di risultato.

Quest'ultima sarà erogata nella misura derivante dalla valutazione offerta dall'O.I.V..

La suddetta proposta di determina costituisce altresì relazione di accompagnamento alla determinazione del fondo, unitamente al tabulato di ricostruzione del medesimo.

Si dà atto che l'importo di € 67.130,22 è costituito internamente da risorse stabili con esclusione delle risorse variabili ed è il frutto degli incrementi contrattuali che si sono succeduti dal 1998 ad oggi.

Fondo del personale non dirigente

- la relazione illustrativa nel modello 1 scheda 1.1 è conforme alle istruzioni della Ragioneria dello Stato;
- egualmente il modulo 2 (illustrazioni dell'articolato del contratto) nel paragrafo A) dà atto delle norme che governano la contrattazione integrativa con l'indicazione degli atti che hanno determinato il fondo del salario accessorio ed impegnate le relative risorse la cui utilizzazione viene precisata nel successivo paragrafo B) nell'ammontare complessivo di € 291.009,30 confermato poi nel modello 1 della successiva relazione tecnico-finanziaria di cui € 282.475,81 per risorse variabili. Si dà atto che tale importo si presenta coerente con le disposizioni che ne stabiliscono i criteri di calcolo sia per quelli fissi € 253.930,72 che per quelle variabili pari ad € 9.533,49.

Di poi la Sezione III dà atto dell'ammontare delle decurtazioni.

Nei quadri successivi si dà atto della sostenibilità economico-finanziaria da parte del Bilancio comunale e della coerenza con l'ammontare del fondo dell'esercizio passato;

Si sottolinea, inoltre, che l'impiego delle somme dovrà essere coerente con gli atti di programmazione strategica dell'A.C. (relazione programmatica e previsionale, programma del Sindaco, etc.), così come dispone il d.lgs. 27.10.2009 n. 150 e segnatamente gli artt. 4 e seguenti, e nel rispetto degli elementi procedurali contenuti nella deliberazione 21.4.2011 n. 29, oltre che nel d.lgs. n. 150/2009, coinvolgendo l'O.I.V..

Si dà atto, infine, che l'accordo prevede progressioni orizzontali e lo stanziamento riportato si riferisce a determinazioni assunte negli anni pregressi e alla previsione di nuove progressioni.

Ricorda, per effetto di quanto previsto nel D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, nella legge 4.3.2009 n. 15 e d.lgs. 14.3.2013 n. 33, l'obbligo della pubblicazione del presente accordo sul sito internet del Comune unitamente alla tabella 15 e alla scheda 2 del conto annuale, con la comminatoria, in difetto dell'impossibilità di determinare il fondo con qualsivoglia forma di integrazione.

Si dà atto, altresì, condividendone il riassunto, che nel fondo per il personale non dirigente non è stato ricompreso il compenso per gli incentivi di progettazione di cui al codice dei contratti. Ciò alla luce che tale inclusione, che per il passato non era mai stata disposta, deriverebbe da una lettura effettuata da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, peraltro oggetto di contestazione in dottrina e che costituisce rottura di un'antecedente criterio comportamentale accettato anche da tale organo di controllo.

Di talché, essendo la conseguenza di tale inclusione, la riduzione dei compensi per il restante personale, si ritiene opportuno attendere l'emanazione di un'auspicata e pare preannunciata

iniziativa governativa sulla "vexata quaestio". Dopodiché saranno adottati eventuali provvedimenti.

Alla luce delle considerazioni e delle raccomandazioni che precedono

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contrattazione integrativa anno 2017.

Borgo San Lorenzo, 3 novembre 2017

Il Collegio

(dott. Paolo Saly)

(dott. Enrico Motroni)

(dott. Massimo Cambi)